

Fulvio d'Orsi

Compiti del medico competente:

la sorveglianza sanitaria

**responsabilità del datore di lavoro e del dirigente in caso di
idoneità parziale o di inidoneità alla mansione**



PREVENZIONE DEI RISCHI


**SORVEGLIANZA
SANITARIA**

**PROCEDURE DI
EMERGENZA**

**INFORMAZIONE
FORMAZIONE**

**ADEGUAMENTO POSTI
DI LAVORO**

VALUTAZIONE DEI RISCHI



IL MEDICO COMPETENTE

...chi è ?


- medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori **nei casi previsti dalla normativa vigente**




Disposizioni di legge	Rischi / lavorazioni/ esposizioni	
D.Lgs.81/08	Movimentazione manuale di carichi	
	Lavoro al videoterminale	Esposizione > 20 ore medie / sett
	Rumore	Lex > 85 dBA (a richiesta per Lex > 80 dBA)
	Vibrazioni	Sistema mano-braccio: 2,5 ms ² / 8 h Corpo intero: 0,5 ms ² / 8 h
	Campi elettromagnetici	
	Radiazioni ottiche artificiali	
	Agenti chimici pericolosi	Rischio > livello “irilevante”
	Agenti cancerogeni	
	Amianto	
	Agenti biologici	

Disposizioni di legge	Rischi / lavorazioni/ esposizioni
DPR 321/56	Lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR 128/59 (DPR 886/79; DLgs 624/96)	Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive
DPR 1124/65	Attività che espongono a polveri contenenti silice cristallina
D.Lgs. 230/95	Radiazioni ionizzanti
D.Lgs. 66/03 Modificato da DLgs 213/04	Lavoro notturno
D.Lgs. 271/99	Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca

Valutazione rischi per la salute



Valutazione rischi per la salute



Altri obblighi di sorveglianza sanitaria

- verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi
- altri casi indicati dalla *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- La sorveglianza sanitaria comprende:
- **visite mediche preventive** (anche in fase **preassuntiva**)
- **visite mediche periodiche**
- visite mediche in occasione di **cambio della mansione**
- visite mediche precedenti alla **ripresa del lavoro, a seguito di assenza** per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi
- visite mediche su **richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta
- visite mediche alla **cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA



RISCHI PROFESSIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Tipo di visite	Chi le effettua
-Preassuntive -Preventive -Periodiche -Cambio di mansione -Dopo assenza > 60 gg -A richiesta del lavoratore -Alla cessazione del lavoro	Medico competente

NON RISCHI PROFESSIONALI ABILITA' AL COMPITO



Tipo di visite	Chi le effettua
A richiesta del lavoratore	Medico competente
Altre (a richiesta del datore di lavoro)	Commissione medica di verifica

**SOPRALLUOGHI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO**

**VALUTAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE A
RISCHIO**

**VALUTAZIONE DEGLI
EFFETTI
DELL'ESPOSIZIONE
GIUDIZIO DI IDONEITA'
ALLA MANSIONE
SPECIFICA**


**SORVEGLIANZA
SANITARIA MIRATA AI
RISCHI PROFESSIONALI**



IL MEDICO COMPETENTE

...sul luogo di lavoro

- visita gli **ambienti di lavoro**
- collabora alla **valutazione dei rischi** e alla predisposizione delle misure di prevenzione
- partecipa alla **programmazione delle indagini ambientali** per il controllo dell'esposizione
- partecipa alla **riunione di prevenzione e protezione**
- cura la tenuta del **registro degli esposti** ad agenti cancerogeni e biologici



IL MEDICO COMPETENTE

...in ambulatorio

- effettua le **visite mediche preventive e periodiche**
- effettua le **visite richieste dai lavoratori** se correlate ai rischi professionali
- esegue o prescrive **indagini ed accertamenti diagnostici** e ne valuta i risultati in relazione all'esposizione ai rischi
- esprime i **giudizi di idoneità** alla mansione specifica
- istituisce ed aggiorna **le cartelle sanitarie e di rischio**



D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- L'attività del medico competente si deve svolgere nel rispetto dei principi della medicina del lavoro e del **codice etico ICOH**.
- La sorveglianza sanitaria è effettuata attuando un **protocollo di accertamenti diagnostici** definito in funzione dei rischi specifici, secondo logiche di necessità ed efficacia, prendendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- Le visite mediche periodiche hanno di norma cadenza **annuale** (se non stabilito diversamente dalle norme sui singoli rischi); il medico competente può tuttavia stabilire periodicità diverse in funzione della valutazione dei rischi.
- **L'organo di vigilanza**, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

RISCHIO

**Patologie professionali
specifiche attese**

**Patologie
extraprofessionali
che costituiscono
controindicazioni
all'esposizione**

**Indicatori di
esposizione**

**Indicatori di
effetto precoce**

**Accertamenti per
diagnosi precoce**

**Accertamenti
diagnostici**

VALORI ATTESI – LIVELLO D'AZIONE

CRITERI DI IDONEITA'

Schema di protocollo (scheda per mansione o gruppo omogeneo)

DITTA _____ **Data protocollo** ___/___/_____

Reparto /Area di lavoro _____

Mansione / Compito lavorativo _____

Rischi	Misure/indici/stime dell'esposizione	Fase di lavoro in cui è presente il rischio	Riferimenti normativi

Periodicità delle visite mediche _____

Accertamenti preventivi	Accertamenti periodici	Periodicità

Accertamenti di secondo livello (a richiesta del medico competente):

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Deve essere **mirata ai rischi** professionali specifici
- Deve basarsi quando possibile su **indicatori di esposizione** o su indicatori di effetto precoce
- Deve consentire in ogni caso una **diagnosi precoce** della malattia, prima che determini un danno grave ed irreversibile
- Deve individuare eventuali **patologie extraprofessionali** che possono rappresentare una controindicazione all'esposizione

VIVISTE MEDICHE A RICHIESTA

L'OBBLIGO SCATTA QUANDO:

- 1 – Nell'azienda c'è un medico competente (per effetto di altre norme)
- 2 – C'è la richiesta del lavoratore di essere sottoposto a visita (anche di un lavoratore non sottoposto ad obbligo di sorveglianza sanitaria)
- 3 – La richiesta è correlata ai rischi professionali



Le visite mediche preassuntive

- Il D.Lgs.106/2009 ha cancellato il divieto per il medico competente di eseguire le visite pre-assuntive.
- Tale deroga si applica **solo nei casi in cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria**, di fatto si tratta di visite preventive effettuate in fase pre-assuntiva.
- Avverso il giudizio di idoneità del medico competente è ammesso ricorso all'organo di vigilanza.

Le visite mediche preassuntive

- Per i lavoratori che sono sottoposti ad obbligo di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere se far eseguire le visite (dal cui esito dipenderà l'assunzione o meno del lavoratore) dal medico competente ovvero dal **dipartimento di prevenzione** della ASL.
- Per i lavoratori che **NON** sono sottoposti ad obbligo di sorveglianza sanitaria le visite pre-assuntive (ove eventualmente richieste) rimangono competenza esclusiva degli enti pubblici e degli istituti specializzati di diritto pubblico come previsto **dall'art. 5 della L300/70** che in questi casi continua a trovare applicazione.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

*Conforme al **modello** allegato 3A D.Lgs.
81/08*

Deve contenere:

- I dati **sanitari**
- I dati di **esposizione**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Cartella sanitaria e di rischio: **le novità**

La cartella è **custodita** presso il luogo concordato tra medico competente e datore di lavoro al momento della nomina

Il datore di lavoro **conserva** la cartella per almeno 10 anni ovvero, nei casi previsti ne assicura **l'invio all'ISPESL** per il tramite del medico competente.

Il medico competente **consegna copia** al lavoratore a richiesta e alla cessazione del lavoro

Il medico competente **consegna la documentazione originale** al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico

IL MEDICO COMPETENTE


...informazione e formazione

- fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul **significato degli accertamenti sanitari**

- informa ogni lavoratore sui **risultati** dei propri accertamenti sanitari e fornisce a richiesta **copia della documentazione sanitaria**

- comunica nelle riunioni di prevenzione e protezione i **risultati anonimi collettivi** della sorveglianza sanitaria e ne illustra il significato

- collabora all'attività di formazione e informazione



IL MEDICO COMPETENTE

...primo soccorso

- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del **servizio di primo soccorso**

- presidi medico chirurgici

- designazione ed addestramento dei lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti di pronto soccorso

- organizzazione dei rapporti con servizi e presidi esterni



Obblighi degli esercenti professioni sanitarie

Vincolo del **segreto
professionale** (*art. 622 CP*)

In caso di **sospetta malattia
professionale:**



- **Denuncia di malattia professionale (DM 14.1.2008)**
- **Primo certificato INAIL**
- **Referto all'autorità giudiziaria (art. 365 CP)**

ESITI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Assenza di alterazioni dello stato di salute del lavoratore: **nessun provvedimento**;
- Alterazioni riferibili a problematiche sanitarie individuali: **provvedimenti individuali nell'ambito del giudizio di idoneità**;
- Effetti imputabili all'esposizione lavorativa: occorre anche **rivedere il documento di valutazione dei rischi e implementare le misure di prevenzione**

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

...a livello individuale

- individua i soggetti **più suscettibili**
- tutela i lavoratori portatori di particolari **patologie**
- stabilisce **misure preventive** specifiche in relazione alle condizioni di salute del singolo lavoratore



LA SORVEGLIANZA SANITARIA


...a livello collettivo

Consente di valutare gli effetti dell'esposizione su gruppi di lavoratori esposti ad eguali rischi e quindi di verificare **l'efficacia delle misure di prevenzione**



AREA DI RIFLESSIONE CRITICA

- I compiti del medico competente **sono stabiliti** dal D.Lgs. 81/08
- Le inadempienze sono **sanzionate penalmente**



D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sorveglianza sanitaria : **le novità**

- Ad eccezione delle visite alla cessazione del rapporto di lavoro, in tutti gli altri casi il medico competente esprime il **giudizio di idoneità alla mansione specifica**.
- Il giudizio deve essere comunicato per **iscritto** al datore di lavoro e al lavoratore

IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- riguarda la **mansione specifica** cioè le effettive condizioni di esposizione
- deve assicurare **un'adeguata protezione** al lavoratore
- deve riportare **prescrizioni concretamente** attuabili da parte del datore di lavoro



D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sorveglianza sanitaria : **le novità**

Il giudizio può essere:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità)
- inidoneità permanente.

Avverso il giudizio è sempre ammesso **ricorso**

IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- **IDONEO INCONDIZIONATAMENTE** Può svolgere senza controindicazioni la propria mansione fino al successivo controllo sanitario
- **NON IDONEO PARZIALMENTE (idoneo con prescrizioni e/o limitazioni)** le prescrizioni possono riguardare:
 - Esclusione da alcuni compiti della mansione
 - Adozione di cautele specifiche in particolari circostanze (misure tecniche, organizzative, DPI)
 - Programmi individuali di sorveglianza sanitaria
- **NON IDONEO TOTALMENTE ALLA MANSIONE (temporaneamente o permanentemente)**

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ'

- 1 – visita medica – giudizio di idoneità – eventuali prescrizioni (cosa il lavoratore NON può fare)
- Spetta al medico competente
- 2 – individuazione di un posto di lavoro o di una mansione compatibile (cosa il lavoratore PUO' fare)
- Spetta al datore di lavoro – il medico competente fa counselling

IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- Il giudizio deve essere sempre trasmesso **per iscritto** al datore di lavoro e al lavoratore
- Ci sono 30 giorni di tempo dalla data di comunicazione per presentare **ricorso all'organo di vigilanza**
- L'organo di vigilanza può **confermare, modificare o revocare il giudizio**, dopo aver eventualmente effettuato ulteriori accertamenti

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ'

- Il datore di lavoro è **tenuto ad attuare** le prescrizioni indicate dal medico competente
- Nel caso di inidoneità alla mansione specifica, temporanea o permanente, deve destinare, per quanto possibile, il lavoratore ad **altra mansione** compatibile con il suo stato di salute. Se viene adibito a **mansioni inferiori** conserva la qualifica e la retribuzione

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ'

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per **infortunio sul lavoro o malattia professionale** eventuali disabilità.

IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- I lavoratori inabili in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia **non costituiscono giustificato motivo di licenziamento** nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
- Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno **diritto alla conservazione del più favorevole trattamento** corrispondente alle mansioni di provenienza.
- Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti in attività compatibili con le residue capacità lavorative

LA RELAZIONE SUI DATI ANONIMI E COLLETTIVI

- Contiene **i risultati della sorveglianza sanitaria** elaborati statisticamente in forma anonima
- Viene redatta **annualmente**
- Deve essere **scritta**
- Viene presentata **in occasione della riunione periodica** al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Deve consentire di trarne **conclusioni** utili ai fini della valutazione dei rischi e della definizione delle misure preventive

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Nominare il medico competente nei casi previsti previa consultazione del RLS
- Assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti garantendogli l'autonomia
- Esigere da questi l'osservanza dei compiti
- Fornirgli le informazioni necessarie
- Comunicare i risultati della valutazione dell'esposizione
- Inviare a visita i lavoratori entro le scadenze previste e vigilare che non lavorino senza il prescritto giudizio di idoneità
- Rispettare le prescrizioni del giudizio di idoneità
- Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro
- In caso di effetti imputabili all'esposizione rivedere valutazione dei rischi e misure di prevenzione

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Garantire a propria cura e spese l'esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA...

- Deve essere **consultato preventivamente** in merito alla nomina del medico competente
- Ha accesso ai risultati anonimi e collettivi del monitoraggio biologico e della sorveglianza sanitaria

CIASCUN LAVORATORE...

HA L'OBBLIGO

- Di **sottoporsi alle visite mediche** e agli accertamenti diagnostici richiesti dal medico competente

CIASCUN LAVORATORE...

HA IL DIRITTO

- Di essere **informato sul significato** degli accertamenti a cui si sottopone
- Di **conoscere i risultati** degli accertamenti sanitari relativi alla propria persona
- Di ricevere **copia della propria documentazione sanitaria** a richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro
- Di essere sottoposto a **richiesta a visita medica** per problemi connessi all'attività lavorativa
- Di ricevere **per iscritto** il giudizio di idoneità
- Di presentare **ricorso** alla USL avverso il giudizio del medico competente
- Di essere **allontanato dalla mansione a rischio** secondo un eventuale giudizio di inidoneità temporanea o permanente ed essere adibito ad altra mansione conservando qualifica e retribuzione
- Che le notizie sanitarie che lo riguardano rimangano **riservate**